



CITTÀ DI GUARDIAGRELE

Provincia di Chieti

Piazza San Francesco, 12 - 66016 Guardiagrele (CH)

C.F. e P.IVA 00239980691

Centralino 0871.80861 - Tel: 0871.8086207

Pec: comune.guardiagrele@pec.it

e-mail: protocollo@comune.guardiagrele.ch.it



CONCESSIONE n.57/T **PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA** **DI SUOLO, SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO PUBBLICO**

Il Funzionario Responsabile

Vista la domanda presentata dal Sig. Adorante Toni, nato a Guardiagrele (CH) il 30.06.1972 ed ivi residente alla via Grele n.26/C C.F.:DRNTNO72H30E243B in nome e per conto del partito democratico, acquisita al prot. n.21502 in data 11.08.2026 e ss.mm.ii., tesa ad ottenere la Concessione per l'occupazione temporanea di suolo pubblico di mq375,00 in Largo Madonna del Carmine – Orto Santoleri dalle ore 16:00 alle ore 24:00 del giorno 25.08.2026 per la festa popolare per manifestazione politico sociale;

Visti gli atti d'ufficio;

Visto il Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione di suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale (L.160/2019, art. 1, commi 816-836), approvato con deliberazione di C.C. n.1 del 11.03.2025;

Visto il parere favorevole con prescrizioni, prot. n.22086 del 19.08.2026, rilasciato dal Settore II – LL.PP. Urbanistica - Edilizia - Ambiente di questo Comune;

Concede

al PARTITO DEMOCRATICO e per esso al Sig. Adorante Toni, meglio sopra generalizzato, l'occupazione temporanea di suolo pubblico di mq375,00 in Largo Madonna del Carmine – Orto Santoleri dalle ore 16:00 alle ore 24:00 del giorno 25.08.2026 per la festa popolare per manifestazione politico sociale alle seguenti condizioni:

- il rigoroso rispetto della normativa in materia di sicurezza del lavoro di cui al D. Lgs. 81/08;
- di non arrecare danneggiamento alcuno alle aree di proprietà comunale oggetto della concessione nonché a qualsivoglia bene comunale coinvolto nel rilascio della suddetta autorizzazione;
- di mantenere un adeguato decoro all'area oggetto della concessione;
- che si ponga in essere le prescrizioni del Piano Safety.

Per la Concessione non è dovuto il canone unico patrimoniale di occupazione del suolo pubblico, ai sensi dell'art. 54, comma 5 del vigente Regolamento.

Il Concessionario, ai sensi dell'art. 45 del vigente Regolamento, è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché quelle specificate nell'atto di concessione, ed in particolare, ha l'obbligo di:

- eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e rimettere il suolo, lo spazio, o i beni pubblici in pristino al termine della concessione di occupazione, unitamente al corretto conferimento differenziato degli eventuali rifiuti o qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata. In mancanza, vi provvederà direttamente l'Amministrazione Comunale con addebito delle spese a carico del Concessionario;

- esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza urbana l'atto che legittimi l'occupazione;
- sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità o danno nei confronti dei terzi per effetto dell'occupazione;
- divieto di sub-concessione o di trasferimento a terzi della concessione stessa.

La presente Concessione ha effetti limitatamente alla facoltà o diritto di occupazione delle aree o spazi pubblici nei modi e nei termini sopra indicati. Essa non sostituisce gli altri atti amministrativi previsti dalla norma vigente per l'esercizio delle attività svolte sulle aree o spazi pubblici occupati.

Qualora la concessione interessi le strade così come definite dal Codice della Strada, il concessionario è tenuto a rispettare la normativa in materia di circolazione e sicurezza stradale nonché eventuali prescrizioni impartite dalle autorità di Polizia Stradale.

Qualora sopraggiungano motivi di pubblico interesse che non rendono più attuabile l'occupazione o che rendono la stessa attuabile in modo diverso da quello indicato nel presente atto, il Comune può, in qualsiasi momento, revocare o modificare il provvedimento di concessione.

Gli atti di revoca, modifica o sospensione della Concessione non danno diritto al Concessionario di alcun indennizzo o risarcimento di eventuali danni, salvo il rimborso del canone nelle ipotesi previste da Regolamento.

Ai sensi dell'art. 46 del vigente Regolamento,

1. sono causa di decadenza della concessione, ed impediscono nel futuro il rilascio di altre concessioni salvo la regolarizzazione dei canoni in sofferenza:

- ♦ il mancato versamento del canone di concessione stabilito e di eventuali ulteriori diritti dovuti nei termini previsti;
- ♦ l'uso improprio o diverso da quello previsto nell'atto di concessione del suolo o spazio pubblico o del bene pubblico concesso;
- ♦ la violazione della norma di cui all'art. 45, comma 1, lett. d), relativa al divieto di sub-concessione;

2. la decadenza di cui al comma 1 non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, né esonera da quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione.

3. sono causa di estinzione della concessione:

- ♦ la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;
- ♦ la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario.

Esenzione dall'imposta di bollo ai sensi del DPR 26/10/1972 n° 642.

Per quanto non espressamente previsto dal presente atto di Concessione, il Concessionario è tenuto all'osservanza di ogni disposizione di legge, di Regolamento, di ordinanze comunali che regolano la materia.

Guardiagrele, li 21.08.2026



Il Funzionario Responsabile
(Dott. Rocco RANIERI)